



## **ATTIVAZIONE SERVIZIO VERIFICHE**

**(art. 12 comma 2 bis, art. 13 e art. 14 DPR 162/99 e smi)**

Per attivare l'iter del servizio di verifica periodica o straordinaria il Cliente deve richiedere a OEC, mediante comunicazione scritta (e-mail, fax, ecc) o su apposito modulo predisposto da OEC scaricabile dal sito [www.oecsr.it](http://www.oecsr.it) (**Mod. 006/03 Richiesta Preventivo**), di fornire un'offerta economica facendo espresso riferimento all'impianto da sottoporre a ispezione. Tale richiesta deve riportare tutte le informazioni necessarie a OEC per procedere alla valutazione di fattibilità e all'inserimento del nuovo incarico nel proprio programma di lavoro, ove opportuno OEC può richiedere ulteriori informazioni al Cliente.

Una volta controllati tutti i parametri OEC formula, sulla base del proprio "TARIFFARIO" pubblicato sul sito, un'offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che viene inviata al Cliente, unitamente al modulo di affidamento d'incarico nel quale sono allegate le condizioni di fornitura essenziali (**Mod. 001/03**), e al *Regolamento RG-01* "Regolamento per le Attività Ispettive" mediante e-mail, fax o lettera.

La doppia sottoscrizione per accettazione del modulo di affidamento d'incarico e dell'offerta da parte del Cliente costituisce formale incarico per l'esecuzione dell'attività di verifica; al momento del ricevimento dell'offerta e dell'affidamento d'incarico sottoscritti, OEC riesamina la completezza e la correttezza dei documenti ricevuti e procede con l'accettazione dell'incarico mediante la redazione e l'invio al Cliente dell'Accettazione d'incarico (**Mod.003/03**), sottoscritta dal legale rappresentante, ove sono allegate le condizioni di fornitura pattuite quale espresso riferimento al *Regolamento RG-01*.

L'invio dell'attestazione d'incarico sancisce l'accettazione dell'impegno contrattuale da parte di OEC. Il nuovo incarico acquisito viene registrato in apposito elenco commesse in modo univoco ed inserito nel proprio scadenziario di lavoro rispetto alla data dell'ultima verifica documentata o alla data della dichiarazione CE di conformità.

Le verifiche periodiche dell'impianto sono eseguite con periodicità biennale, come stabilito dal D.P.R. 162/99 articolo 13.

Nella pagina sottostante sono riportate le "condizioni di fornitura" del servizio quali sintesi del Regolamento RG-01 e clausole contrattuali.

# CONDIZIONI di FORNITURA

## 1. Oggetto del servizio

La prestazione d'opera consisterà nell'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie al fine del rilascio di Certificazione idonea a consentire l'esercizio dell'ascensore, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 e comma 2-bis dell'art 12 del D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 e smi di recepimento della Direttiva Europea relativa agli Ascensori. Alla verifica degli ascensori l'Organismo Europeo di Certificazione srl provvede a mezzo di tecnici qualificati forniti di laurea in ingegneria e abilitati alla professione.

Ad avvenuta esecuzione della verifica l'Organismo Europeo di Certificazione srl rilascia al proprietario o suo legale rappresentante, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale e, ove negativo ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per gli opportuni provvedimenti. Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verbali di ispezione.

Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche dell'impianto e nello specifico:

- documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti costituita da:
  1. libretto d'impianto/fascicolo tecnico corredato dei verbali relativi alle precedenti verifiche;
  2. un esemplare delle istruzioni d'uso dell'ascensore (impianti rispondenti alla normativa europea).
- rendere disponibile l'impianto all'Organismo Europeo di Certificazione srl per l'effettuazione del servizio stesso impegnando la Ditta di Manutenzione a fornire il personale tecnico, regolarmente abilitato secondo la Legislazione vigente, e tutti i mezzi necessari all'espletamento delle operazioni di verifica (esclusi strumenti di misura), comprese eventuali operazioni di carico e scarico cabina.

## 2. Costo del servizio e Revisione del prezzo

Il corrispettivo per gli interventi di cui sopra viene definito sulla base del "Tariffario" ed è riportato nella seguente tabella:

Artt. 13 e/o 14	Comma 2-Bis Art 12
-----------------	--------------------

Ai prezzi su riportati va aggiunta l'I.V.A. come per legge.

Il corrispettivo per la prestazione potrà essere adeguato automaticamente da OEC secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta rispetto al precedente intervento o a seguito di aggiornamento del nostro tariffario.

Risultano escluse dalla presente determinazione le verifiche straordinarie per modifica rilevante dell'impianto, i cui corrispettivi saranno determinati di volta in volta all'atto della presentazione della prevista documentazione tecnica.

## 3. Modalità di pagamento

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge (per esempio appalti pubblici), di regola il corrispettivo pattuito e accettato dovrà essere pagato prima dell'erogazione del servizio a mezzo bollettino di CCP n° 63695183 intestato a Organismo Europeo di Certificazione srl (OEC srl) o bonifico bancario IBAN IT83H030198258000008005166.

Qualora OEC srl non abbia ricevuto il pagamento anticipato e non abbia ricevuto disdetta dell'incarico, avendo già inserito la verifica nel proprio programma di lavoro, si riserva la facoltà di eseguire la verifica. In tal caso OEC srl emette regolare fattura con indicati i termini di pagamento, che verrà trasmessa unitamente al verbale di verifica.

## 4. Durata - tacito rinnovo - disdetta

Con la sottoscrizione da parte del cliente l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell'incarico; a partire dalla data della prima verifica eseguita il contratto si intende rinnovato di biennio in biennio tacitamente ed automaticamente, salvo disdetta da una delle parti mediante raccomandata A/R, tramite posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura, almeno 180 giorni prima della scadenza. Nel caso in cui la disdetta anticipi l'esecuzione della prima verifica periodica, il Cliente è tenuto al pagamento di un importo pari al costo di una verifica periodica.

## 5. Accettazione del contratto

Il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato il presente contratto e il Regolamento RG-01 Rev. 04 MQ Ed.ne 02, incluse le clausole vessatorie.

Il cliente accetta e ritiene il presente contratto come unico accordo con OEC srl, il presente documento annulla e sostituisce qualunque altro accordo precedente, anche di carattere verbale, eventualmente intercorso tra le parti. Nessuna modifica potrà essere apportata al contratto se non approvata e controfirmata. Sono causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento nei termini di cui al punto 3, l'inadempienza alle obbligazioni previste dalle presenti condizioni di fornitura e dal Regolamento RG-01 Rev. 04 MQ Ed.ne 02, la sospensione, revoca o mancata conferma/rinnovo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il mancato esercizio da parte dell'Organismo Europeo di Certificazione srl dei diritti derivanti dal presente contratto non costituirà né potrà essere considerato una rinuncia a tali diritti.

## 6. Registrazione ed oneri fiscali

Il presente da valersi a tutti gli effetti di legge e le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico del committente.

## 7. Foro competente

Il presente contratto è regolata dagli Artt. 2229-2238 del C.C. Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Messina.

## 8. Tutela dei dati personali

L'Organismo Europeo di Certificazione srl si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte relativamente agli impianti elevatori ed ai proprietari degli immobili, nonché ai relativi legali rappresentanti, fatti salvi gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

L'interessato può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli art. 15, 16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679, segnalandolo al titolare del trattamento domiciliato presso la nostra società - tel. 090 9941695 cellulare 3283234991 indirizzo e-mail: [info@oecsr.it](mailto:info@oecsr.it), PEC [oececcina@arubapec.it](mailto:oececcina@arubapec.it).

La compilazione e la consegna della scheda autorizza l'Organismo Europeo di Certificazione srl al trattamento dei dati secondo quanto specificato nella Nota informativa di cui al Regolamento allegato.